

Allegato "B" al repertorio n. 3925 Raccolta n. 2920

STATUTO

COOPFIDI Confidi unitario per l'Artigianato e la Piccola e Media Impresa

TITOLO I COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, MUTUALITÀ PREVALENTE, FINALITÀ E DURATA

ART. 1 (Costituzione, Denominazione e Sede)

È costituita una società cooperativa consortile con la denominazione di "COOPFIDI, confidi per l'Artigianato e la Piccola e media Impresa, Società Cooperativa Consortile" e , indicata nel presente statuto anche come COOPFIDI o la Società.

La Società è un Confidi di primo e secondo grado istituito ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 269/03, convertito con modificazioni dalla legge 326/03 e successive modifiche e integrazioni, e persegue gli scopi di cui all'art. 2602 C.C. come previsto dall'art. 2615 ter C.C.

La Società ha sede nel Comune di Roma e potrà istituire filiali, agenzie, sportelli e recapiti sul territorio italiano, nonché uffici di rappresentanza anche all'estero. — Per quanto non contemplato o diversamente disciplinato nel presente statuto si fa riferimento alla disciplina sulle società per azioni in quanto compatibile con la natura cooperativa della società consortile.

La Società è amministrata secondo il modello tradizionale. —

ART. 2 (Mutualità prevalente)

COOPFIDI non ha fini di lucro ed ha carattere di mutualità prevalente in quanto:

- a) non è prevista la possibilità di distribuire avanzi di gestione di ogni genere o sotto qualunque forma ai soci;
- b) non è prevista la remunerazione degli strumenti finanziari in quanto non ne è autorizzata l'emissione;
- c) è vietata la distribuzione delle riserve ai soci;
- d) vi è l'obbligo di devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale, ai fondi mutualistici di cui all'art.13 del D.L. 269/03 convertito dalla L. 326/03;
- e) è iscritto nell'apposito albo delle cooperative a mutualità prevalente tenuto a cura del Ministero delle Attività Produttive articolato su base provinciale.

ART. 3 (Finalità) - Abrogato

ART. 4 (Durata)

COOPFIDI ha durata fino al 31 dicembre del 2050 e tale termine potrà essere prorogato anche prima della sua scadenza con delibera dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II ATTIVITÀ

ART. 5 (Oggetto sociale)

La Società ha come oggetto, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015 n. 53, l'esercizio in via esclusiva dell'attività di garanzia collettiva dei fidi volta

a favorire l'accesso al credito delle imprese e dei liberi professionisti soci, dei confidi soci e delle imprese loro aderenti, la prestazione dei servizi connessi o strumentali all'esercizio di tale attività, nonché ogni ulteriore attività consentita dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente, ivi inclusa l'attività di gestione di fondi pubblici secondo le modalità consentite.

La Società gestisce i fondi destinati alla prevenzione del fenomeno dell'usura ai sensi della legge 108/96 ed eventuali successive modificazioni. La società nell'esercizio dell'attività di rilascio di garanzie può effettuare operazioni di controgaranzie delle garanzie prestate dai confidi ad essa associati nonché effettuare operazioni di cogaranzia, nell'ambito del medesimo finanziamento sul quale sia stata concessa una garanzia da parte del medesimo confidi associato. La Società può avvalersi di cogaranzie, controgaranzie, riassicurazioni e ogni altra protezione del rischio fornite da altri soggetti.

Coopfidi può avvalersi di cogaranzie, controgaranzie, riassicurazioni e ogni altra protezione del rischio fornite da altri soggetti. Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, la Società potrà prestare garanzie personali e reali, stipulare contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzare in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso finanziatori delle imprese socie. Potrà inoltre compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, purché accessorie e funzionali alla realizzazione degli scopi sociali.

La Società potrà assumere partecipazioni in imprese strumentali o in società aventi oggetto sociale affine o in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

È comunque vietata la raccolta del risparmio presso il pubblico e comunque l'esercizio di ogni attività, anche strumentale o connessa, non prevista dalla normativa vigente anche in particolare in materia di Confidi di secondo livello.

ART. 6 (Gestione Fondi e Contributi pubblici) - Abrogato

ART. 7 (Attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale) - Abrogato

TITOLO III PATRIMONIO

ART. 8 (Patrimonio)

Il patrimonio di COOPFIDI è rappresentato:

- a) dal capitale sociale rappresentato da quote del valore di almeno euro 25 (venticinque) sottoscritte da ciascun associato;
- b) dalle riserve costituite da contributi pubblici imputati in base alla legge 296/2006 (legge finanziaria 2007);
- b1) da una riserva statutaria avente funzione di protezione

del capitale sociale contro eventuali perdite che COOPFIDI dovesse subire. Tale riserva sarà costituita con il contributo che verrà versato dai soci su richiesta dell'organo amministrativo, per le prestazioni di garanzia ottenute secondo i criteri da questo determinati con apposita delibera e potrà essere utilizzata solo per ripianamento delle perdite e/o per aumento di capitale sociale. I Contributi così versati non saranno pertanto rimborsabili, neppure in seguito a recesso, decadenza, esclusione o morte;—

- c) dalle altre riserve costituite per legge, per statuto o per delibera assembleare;—
- d) da eventuali contributi ordinari o straordinari versati dai soci;—
- e) da contributi pubblici;—
- f) da contributi erogati dal sistema camerale;—
- g) dal fondo di riserva ordinario costituito da una quota non inferiore al 30% degli avanzi di gestione annuali;—
- h) da eventuali contributi dello Stato o di Enti Pubblici, da donazioni, da lasciti o elargizioni di altri Enti, Associazioni, privati e altri;—
- i) dalla riserva non divisibile tra i soci di COOPFIDI, costituita con i contributi concessi dalla Regione Lazio per l'attività di garanzia alla data del 31.12.05.——

ART. 9 (Entrate diverse)——

Per il raggiungimento dell'Oggetto sociale di cui al predetto art.5 e per le spese di gestione, COOPFIDI provvede anche con le somme provenienti da entrate diverse da quelle indicate nel precedente articolo.——

A titolo esemplificativo e non esaustivo tali somme possono essere costituite:——

- a) da contributi regionali appositamente erogati;——
- b) dai proventi derivanti dalle attività istituzionali di garanzia;——
- c) dai proventi derivanti dalle altre attività;——
- d) dalle rendite patrimoniali e da ogni altro provento.——

ART. 10 (SOPPRESSO)——

TITOLO IV SOCI——

ART. 11 (Requisiti e numero dei soci)——

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore a nove.——

Possono far parte di COOPFIDI le imprese iscritte agli albi delle imprese artigiane e i rispettivi consorzi, anche di garanzia, aventi i requisiti pro tempore vigenti in base alla legge 8 agosto 1985 n.443 e successive modifiche e integrazioni (legge quadro sull'artigianato), nonché i liberi professionisti.——

Possono inoltre far parte della società cooperativa consortile:——

A. le micro, piccole e medie imprese non artigiane di cui ai commi 8 e 9 dell'art.13 del DL 269/03 convertito con legge

326/03 e le imprese costituende nelle more dell'iscrizione alla Camera di Commercio;

B. i consorzi, le società cooperative, le società consortili svolgenti l'attività di garanzia collettiva fidi, come definiti nel D.L. 269/'03, convertito con modificazioni dalla Legge 326/'03 (i confidi), nonché le rispettive imprese socie;

C. se e in quanto consentito dalle normative vigenti, possono far parte di Coopfidi, Enti pubblici, Istituti di Credito e Società finanziarie a prevalente capitale pubblico.

D. gli enti che rivestano la qualifica di imprenditori in quanto esercenti attività di impresa ed iscritti nel Registro delle Imprese competente.

Alla società possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali indicati dall'Unione Europea ai fini degli interventi della Banca Europea degli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese socie.

I soci titolari di partecipazioni rilevanti e cioè oltre le soglie tempo per tempo stabilite dalle Autorità competenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 112, comma 2 del Testo Unico Bancario.

La Regione Lazio e gli altri enti Pubblici locali, direttamente o attraverso Società proprie o partecipate, potranno partecipare alla società cooperativa consortile come soci sovventori ai sensi della Legislazione vigente.

Non può far parte di COOPFIDI l'impresa fallita o in liquidazione o che abbia in corso procedure concorsuali, né il cui titolare o uno dei soci abbiano riportato l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

ART. 12 (Ammissione)

L'ammissione dei soci è fatta su domanda scritta degli interessati a Coopfidi.

Il richiedente, nella domanda, deve dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente art. 11 e di conoscere ed accettare senza riserve o condizioni quanto previsto dal Regolamento Interno, dal presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione che, in caso di accoglimento deve essere comunicata all'interessato (anche mezzo fax o posta elettronica certificata) e annotata, a cura del Consiglio stesso, nel libro soci.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato (anche mezzo fax o posta elettronica certificata o qualsiasi altro mezzo idoneo a certificarne l'invio) che, entro il termine di decadenza di sessanta

giorni dalla comunicazione di diniego, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea. L'Assemblea se non appositamente convocata delibera sulle domande non accolte in occasione della successiva convocazione.-----

Gli amministratori, nella redazione del bilancio o nella nota integrativa, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte in merito all'ammissione di nuovi soci.-----

Il domicilio dei soci, con riferimento ai rapporti con Coopfidi è quello risultante dal libro soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione di domicilio, e/o variazione relative agli altri recapiti (indirizzo di posta elettronica certificata , numero di telefono, ecc.) al fine di consentire a Coopfidi l'inoltro delle comunicazioni.-----

ART. 13 (Obblighi)-----

Il socio deve sottoscrivere e versare almeno una quota del valore nominale previsto dal presente statuto.-----

In base a quanto previsto dal Regolamento interno ed ai deliberati del Consiglio di Amministrazione, deve sottoscrivere e versare incrementi di quota per le prestazioni di garanzia ottenute, secondo i criteri che verranno determinati con apposita delibera dell'Organo Amministrativo.-----

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che il socio versi un sovrapprezzo non rimborsabile in seguito a recesso, decadenza, esclusione e morte.-----

Il socio è obbligato a trasmettere al Consiglio di amministrazione le informazioni da quest'ultimo richieste, attinenti all'oggetto sociale e, più precisamente con particolare riferimento al rispetto ed ai requisiti di cui al precedente art. 11 nonché, ad eventuali trasferimenti dell'azienda, fusioni e/o scissioni, trasformazioni ovvero ad altre operazioni straordinarie fino alla cessazione dell'attività imprenditoriale. Il socio è obbligato altresì a munirsi di, e a mantenere, un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata che deve essere comunicato a Coopfidi, da valere a tutti gli effetti quale indirizzo al quale ricevere le comunicazioni da Coopfidi; le modalità, i tempi di comunicazione di tale indirizzo e le conseguenze dell'inadempimento a tali obblighi saranno determinate con delibera dell'Organo Amministrativo.-----

Il socio è tenuto ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni sociali e a favorire in ogni modo gli interessi della società.-----

Il socio è tenuto al versamento di un contributo per l'attività di garanzia con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione ed eventuali altri contributi deliberati dal C.d.A ivi compresi i contributi per la costituzione della riserva statutaria di cui all'art. 8 lett.b1).-----

Il socio del Confidi è responsabile per le obbligazioni

sociali nei limiti della quota sociale versata.-----

ART. 14 (Perdita della qualità di socio)-----

La perdita della qualità di socio ha luogo per causa di perdita della qualità di imprenditore, recesso, decadenza, esclusione e morte quando si tratta di soci imprese individuali; per recesso, esclusione, decadenza e chiusura della liquidazione quando si tratta di soci imprese costituite in forma societaria; essa deve essere annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.---

Il recesso è ammesso, nei casi previsti dalla legge, per i soci in regola con gli impegni sociali, che non abbiano rapporti mutualistici in corso, non può essere parziale e fatti salvi i diritti di cui all'art.2437 del C.C. deve essere motivato.-----

Il recesso ha effetto secondo quanto stabilito al quinto capoverso di questo articolo. La dichiarazione di recesso, inviata con lettera raccomandata o attraverso posta elettronica certificata, a norma dell'art.2532 cod. civ., va presentata al Consiglio di Amministrazione che, entro sessanta giorni dalla ricezione, rilevata la fondatezza delle ragioni addotte, non in contrasto con la normativa vigente e con il presente Statuto, dovrà deliberarne l'accettazione, da annotare nel libro dei soci.-----

Il recesso è consentito altresì al socio che non abbia ottenuto alcuna garanzia sui finanziamenti richiesti tramite la Cooperativa nell'ambito applicativo delle convenzioni previste dalla legislazione regionale.-----

La dichiarazione di recesso ha effetto dalla comunicazione al socio receduto della delibera del Consiglio di Amministrazione con cui la dichiarazione di recesso è stata accettata e da tale momento il socio perde il diritto di esercitare i diritti sociali. Ai soli fini della liquidazione della quota di cui al successivo articolo 16 la dichiarazione di recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso in cui è stata presentata, se pervenuta almeno due mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.-----

Se non sussistono i presupposti per il recesso gli amministratori devono darne immediata comunicazione (anche mezzo fax o posta elettronica certificata) al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.-----

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dell'impresa per la quale sono venuti meno i requisiti d'accesso ovvero sono intervenute le cause di inidoneità o di incompatibilità di cui al precedente art. 11.- In caso di rapporti mutualistici in corso, salvo che il Consiglio di Amministrazione non deliberi diversamente, laddove possibile rispetto agli impegni assunti nei confronti di terzi, questi possono essere mantenuti in essere fino alla

naturale scadenza; in tal caso la decadenza del rapporto sociale ha effetto dal momento in cui tali rapporti cessano. Dal momento in cui si verificano le condizioni per la decadenza fino al momento in cui la decadenza ha effetto sul rapporto sociale, il socio non può stabilire ulteriori rapporti mutualistici oltre a quelli in corso e da tale momento il socio perde il diritto di esercitare i diritti sociali, ivi compresi i diritti di partecipazione e voto in assemblea.

L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previa idonea contestazione, nei confronti del socio che:_____

a) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualunque titolo verso la Società Cooperativa, con particolare riferimento al versamento della quota nominale ed all'eventuale incremento di quota e/o sovrapprezzo deliberato dal C.d.A., a norma del precedente art. 13 o si renda moroso di quanto, comunque, dovuto alla stessa Cooperativa ed in tale atteggiamento persista, nonostante un invito a mettersi in regola rivoltogli dagli Amministratori, tramite telegramma (oppure mezzo fax o posta elettronica certificata) all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione o risultante comunque nell'anagrafica del socio; _____

b) non osservi le disposizioni del presente Statuto, del Regolamento Interno e delle deliberazioni degli Organi Sociali, legalmente adottate;_____

c) sia sottoposto a procedura concorsuale o abbia subito condanne ad una pena che comporti la interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;_____

d) sia insolvente nei confronti della società cooperativa, per il quale sia stata deliberata la perdita definitiva;_____

e) si renda insolvente per i debiti garantiti dalla Cooperativa ovvero in caso di escussione, anche temporanea, della garanzia prestata da Coopfidi in relazione al finanziamento allo stesso concesso;_____

f) (soppresso)._____

L'esclusione ha effetto dalla comunicazione della delibera di esclusione o di constatazione di esclusione di diritto da parte del Consiglio di Amministrazione e da tale momento il socio perde il diritto di esercitare i diritti sociali, ivi compresi i diritti di partecipazione e voto in assemblea. Con riferimento alla situazione di cui alla precedente lett. a) l'esclusione del socio che non ha un finanziamento in corso con la relativa prestazione della garanzia Consortile, potrà aver luogo solo trascorsi quindici giorni dalla ricezione del telegramma, fax o messaggio di posta elettronica certificata e sempre che il socio si mantenga inadempiente. Nel caso, invece, che il Socio abbia in essere rapporti mutualistici in corso garantiti dalla garanzia Consortile,

l'esclusione avrà effetto decorsi i quindici giorni dalla ricezione del telegramma o dagli altri mezzi di comunicazione sopra specificati facendo salva, però, l'efficacia della garanzia prestata. Il verificarsi di detta esclusione non libera il socio dall'adempimento degli impegni assunti nei confronti della Cooperativa. _____

L'esclusione deve essere deliberata dal C.d.A.._____

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.(art. 2533 c.c.)_____

In caso di **decesso**, è facoltà degli eventuali eredi, qualora esistano i presupposti previsti all'articolo 11 del presente Statuto di subentrare al socio deceduto nei rapporti mutualistici pendenti tra quest'ultimo e la Società Cooperativa, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione._____

Nel caso in cui gli eredi siano privi dei requisiti di cui all'articolo 11 del presente Statuto, viene concesso un periodo di tempo non superiore a 30 giorni , in cui gli stessi potranno provvedere all'acquisizione dei suddetti requisiti ovvero potranno trasferire la partecipazione aziendale del de cuius nell'impresa ad altri soggetti idonei.- In mancanza dell'esercizio della facoltà di cui sopra o di impossibilità di subentrare al socio defunto, agli eredi spetta il diritto alla liquidazione delle quote versate dal loro dante causa, ai sensi del successivo art. 16._____

ART. 15 (Comunicazioni sociali)_____

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione, a norma dell'articolo precedente, devono essere comunicate ai soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata entro quindici giorni dall'adozione della deliberazione stessa, o con qualsiasi altro mezzo scritto anche telematico idoneo ad attestare l'avvenuto ricevimento all'indirizzo comunicato dal socio e risultante dal libro dei soci. _____

ART. 16 (Liquidazione quote)_____

Hanno diritto alla liquidazione della quota:_____

- a) i soci deceduti;_____
- b) i soci decaduti e/o, in caso di imprese costituite in forma societaria, i soci per i quali sia avvenuta la chiusura della liquidazione, che abbiano presentato formale richiesta di liquidazione con raccomandata;_____
- c) gli eredi dei soci deceduti che abbiano presentato formale richiesta di liquidazione con raccomandata._____

La liquidazione della quota, di importo non superiore a quello versato a titolo di capitale e ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene entro centottanta giorni dalla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui ha effetto il recesso o in cui è stata presentata richiesta di liquidazione._____

In ogni caso, quali che siano le circostanze di cui al comma precedente, il socio non ha diritto alla liquidazione della quota prima che siano risolti tutti i rapporti mutualistici.—
In caso di mancata richiesta di liquidazione nei casi in cui è prevista, la società cooperativa assegna l'intero valore della quota a riserva patrimoniale.—————

ART. 17 (Trasferimento delle quote)—————

Le quote sociali sono nominative, indivisibili e non possono essere date in usufrutto, né sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura; esse si considerano vincolate soltanto a favore della società a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.—————

Le quote possono essere cedute con effetto verso la società solo previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e purché l'acquirente sia socio o abbia i requisiti di ammissibilità di cui al precedente art.11..—————

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, (o altro mezzo, anche telematico) fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.13.—————

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.—————

Il provvedimento, che concede l'autorizzazione al trasferimento della quota, impegna il Consiglio di Amministrazione ad iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che non risulti già socio e che abbia i requisiti di ammissibilità e, a cancellare sempre dal libro soci, il socio cedente, nel rispetto di quanto previsto ai precedenti Art.13 e 15.—————

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.—————

ART. 18 (Sostenitori)—————

Gli Enti pubblici e privati di cui all'articolo 13, comma 10, del D.Lgs. 269/03 convertito con legge 326/03 possono sostenere l'attività di Coopfidi attraverso contributi e garanzie non finalizzate a singole operazioni. —————

ART. 19 (Regolamento interno generale)—————

I rapporti tra COOPFIDI ed i soci saranno disciplinati da apposito "Regolamento interno generale" approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale.—————

Altre eventuali attività potranno essere regolate da regolamenti interni specifici, da sottoporre alla approvazione del Consiglio. —————

Nel Regolamento potranno anche essere determinati i termini per il preventivo deposito nella sede della Cooperativa della

documentazione richiesta dalla legge per le riunioni assembleari.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

ART. 20 (Organi)

Gli organi della società sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato Crediti;
- e) il Collegio Sindacale;

Possono essere nominati un Direttore Generale ed un Vice Direttore Generale.

Tutti gli esponenti aziendali, in relazione al rispettivo ruolo, dovranno risultare in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa di legge e di vigilanza applicata ai Confidi.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 21 (Costituzione Assemblea)

L'Assemblea dei soci si svolge per mezzo di un'Assemblea generale alla quale partecipano, ove si verificano i presupposti di legge di cui all'art. 2540 c.c., i soci delegati dalle Assemblee separate secondo le modalità indicate nel successivo art.27.

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che, in regola con i rapporti mutualistici in corso, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio non amministratore e non legato a vincoli di dipendenza o di collaborazione con la società.

Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il numero delle quote possedute e non può esercitare il voto per conto di più di tre soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

All'Assemblea generale possono inoltre partecipare senza diritto di voto, qualora non abbiano la qualifica di soci, i rappresentanti di Enti e Amministrazioni pubbliche, i Presidenti delle Camere di Commercio o loro delegati e il Presidente, o un suo delegato, per ciascuna delle Associazioni Imprenditoriali operanti con Coopfidi.

ART. 22 (Avviso di convocazione)

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante avviso che ne determina l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato su almeno uno dei seguenti quotidiani:

- Il Tempo;
- Il Messaggero;
- La Repubblica;

- Il Corriere della Sera
almeno quindici giorni prima della data fissata per
l'Assemblea.

In alternativa è ammessa la convocazione mediante avviso
comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova
dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima
dell'assemblea.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa
regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero
capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti
degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può
opporsi alla decisione degli argomenti sui quali non si
ritenga sufficientemente informato.

ART. 23 (Convocazione ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno
entro i centoventi giorni successivi alla chiusura
dell'esercizio sociale, salvo i casi previsti dalla legge e,
comunque, quando ne sia fatta richiesta dai soci che
rappresentano almeno un decimo dei voti.

Nelle ipotesi di cui all'art.2364 2° comma C.C., il termine
di centoventi giorni può essere prorogato a centottanta.

Essa può svolgersi sia presso la sede legale di COOPFIDI, sia
in qualsiasi altro luogo e località del Lazio.

ART. 24 (Competenze)

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa
riservate dalla legge e dal presente statuto.

In particolare:

- a) approva il bilancio;
- b) determina l'ammontare degli eventuali contributi
straordinari da richiedere ai soci;
- c) stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione, nei limiti stabiliti dal successivo articolo
28;
- d) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e ne
stabilisce i compensi ai sensi dell'art.29;
- e) nomina i componenti del Collegio Sindacale ed il
Presidente e ne stabilisce gli emolumenti;
- f) nomina il revisore contabile cui è affidato il controllo
contabile di cui all'articolo 2409 bis del codice civile;
- g) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei
sindaci;
- h) determina l'ammontare del valore nominale delle quote nel
rispetto di quanto stabilito dall'art.8 lett.a). L'assemblea
può delegare al Consiglio di Amministrazione la delibera di
determinazione dell'ammontare del valore nominale delle
quote.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di
Amministrazione per deliberare sulle modifiche dello Statuto,
sulle trasformazioni, sulle fusioni e sulle scissioni, sulla

proposta di proroga della durata dell'attività e per deliberare sullo scioglimento di COOPFIDI stesso con la maggioranza indicata al successivo art.26 del presente statuto, nominare e fissare i poteri dei liquidatori a norma dell'art.2487 del codice civile nonché, su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto. _____

ART. 25 (Presidenza) _____

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di Coopfidi e, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, se nominato, ed in subordine dal Consigliere più anziano. _____

Il Presidente è assistito dal Segretario nominato dall'Assemblea, incaricato di redigere il verbale della seduta. _____

Non occorre l'assistenza del Segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. _____

ART. 26 (Validità e modalità di svolgimento) _____

Le Assemblee ordinarie sono validamente costituite, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci con diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.- La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. _____

Le votazioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno si fanno per alzata di mano e non è ammesso il voto segreto. _____

Le elezioni delle cariche sociali possono anche avvenire per acclamazione. _____

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati; in caso di parità di voti la proposta messa in votazione s'intende respinta. _____

Per l'elezione alle cariche sociali, a parità di voti, è eletto il più anziano per età. _____

Le Assemblee straordinarie possono validamente deliberare quando in prima convocazione siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci con diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati fatto salvo il caso dello scioglimento anticipato della società per la cui deliberazione è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo degli aventi diritto al voto. _____

Per le deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei votanti. _____

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea ordinaria sono riportate in processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario. I processi verbali delle Assemblee straordinarie, fatte salve le deroghe previste da leggi speciali, sono redatti da un notaio. _____

ART. 27 (Assemblee separate) _____

Ai sensi dell'art.2540 del C.C., l'Assemblea generale è

preceduta dalle Assemblee separate delle Filiali in cui sia stata istituita una sezione dei soci.

Per tali convocazioni dovranno essere osservate le seguenti formalità:

a) le Assemblee separate sono convocate dal Consiglio d'Amministrazione;

b) devono essere convocate con il medesimo avviso dell'Assemblea generale, ovvero con l'invio ai soci di ciascuna filiale, dell'invito contenente l'ordine del giorno, mediante mezzo scritto idoneo ad attestare l'avvenuto ricevimento all'indirizzo indicato dai soci stessi;

c) le date di convocazione delle Assemblee separate potranno essere contemporanee, ma comunque la data dell'ultima deve precedere di almeno due giorni quella fissata per la convocazione dell'Assemblea generale;

d) anche per le Assemblee separate dovrà essere indicata la data della prima e/o della seconda convocazione, che dovrà essere di almeno due ore successiva a quella della prima;

e) nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le Assemblee separate sono convocate per discutere e deliberare in merito al medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale e per l'elezione dei propri delegati a questa Assemblea.

Per la partecipazione dei soci alle Assemblee separate, per la costituzione e per la validità delle medesime e per le votazioni si applicano, in quanto compatibili, i precedenti articoli del presente statuto.

Ogni socio ha diritto di partecipare all'Assemblea separata della Sezione Soci della filiale in cui si è associato o di farsi rappresentare da altro socio della stessa sezione.

L'Assemblea separata è presieduta da persona designata dai soci presenti.

Ogni Assemblea separata elegge a maggioranza un numero di delegati per l'Assemblea generale, proporzionalmente alla consistenza dei soci iscritti e all'ammontare dei finanziamenti concessi con garanzia da ciascuna Filiale in cui sia stata istituita una sezione dei soci.

In base al numero dei delegati spettanti deve essere garantita la rappresentanza proporzionale delle minoranze espresse nell'Assemblea separata.

L'Assemblea separata ha il potere di precisare ai propri delegati le questioni da prospettare all'Assemblea generale sulle materie poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea separata si avvale di un Segretario di propria nomina per la redazione del processo verbale.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 28 (Composizione, nomina e sostituzione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri.

Possano fare parte del Consiglio di Amministrazione

rappresentanti delle Associazioni Artigiane locali, rappresentanti di Enti ed Amministrazioni locali.

Possono essere nominati Consiglieri di Amministrazione anche non soci purché la maggioranza dei Consiglieri sia costituita da soci.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La carica di amministratore non è cumulabile con quella di amministratore in più di tre società operanti nel settore dell'intermediazione creditizia e finanziaria.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino all'Assemblea successiva, in base al disposto dell'art.2386 del C.C. e se nominati scadono insieme agli altri amministratori.- Il Consiglio elegge fra i propri membri il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente, entrambi rieleggibili.

Gli amministratori sono esonerati dal prestare cauzione, salvo parere diverso dell'Assemblea.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione membri legati tra loro da vincoli di parentela o affinità fino al terzo grado incluso.

ART. 29 (Remunerazione degli amministratori)

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese per ragione del loro ufficio e un compenso determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

ART. 30 (Convocazione del Consiglio)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dai Sindaci.

L'avviso di convocazione deve essere inviato al domicilio di ciascun Consigliere mediante lettera raccomandata ovvero mediante fax o posta elettronica, con accusa di ricevimento almeno cinque giorni prima della seduta.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta telegraficamente, fatta salva la disponibilità della maggioranza del Consiglio, con almeno due giorni di anticipo.- Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente o di che ne fa le veci, nomina il Segretario.

ART. 31 (Validità delle sedute)

Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri in carica, non ammettendosi deleghe.

Il Consiglio può essere tenuto anche in più luoghi, audio-

video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:_____

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione _____

- che sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;_____

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;_____

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;_____

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il segretario. _____

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti._____

In caso di parità prevale il voto del Presidente._____

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano il Direttore Generale, ed il Vice Direttore Generale, senza diritto di voto _____

ART. 32 (Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione)_____

La gestione della società spetta esclusivamente agli amministratori, ad eccezione di quei poteri esclusivamente attribuiti, dalla legge o dal presente Statuto, alla Assemblea dei soci._____

In tal senso gli Amministratori compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo._____

Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:_____

a) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;_____

b) dare attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea;_____

c) accettare donazioni, lasciti, elargizioni e contributi comunque pervenuti, da destinare in conformità a quanto disposto dall'art.8 del presente statuto;_____

d) redigere il bilancio e le relative relazioni di gestione;_____

e) approvare il Regolamento interno generale e gli eventuali regolamenti interni specifici;_____

f) definire le procedure per la gestione dei fondi regionali;_____

g) aderire ad un fondo di garanzia interconsortile e/o promuoverne la costituzione;_____

h) (~~soppresso~~);_____

i) nominare tra i propri membri il Presidente;_____

- l) nominare eventualmente tra i propri membri il Vicepresidente;
- m) nominare il Direttore Generale e su sua proposta il Vice Direttore Generale, determinandone i poteri e il trattamento giuridico ed economico oltre a determinare la sospensione, rimozione e cessazione dall'incarico;
- n) assumere e licenziare i dipendenti e definire il loro relativo trattamento ed eventualmente delegare tale funzione al Direttore Generale, con l'esclusione dei rapporti inerenti quadri e dirigenti della struttura;
- o) nominare il Comitato Crediti determinandone la composizione ed attribuendogli poteri delegati, avocabili e revocabili, nei limiti di cui all'art.2381 del C.C. e determinando gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati stessi;
- p) deliberare il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale e l'istituzione o la soppressione di filiali, agenzie, sportelli o recapiti;
- q) provvedere agli adeguamenti statutari a disposizioni normative inderogabili;
- r) rimborsare quote della società;
- s) Effettuare operazioni immobiliari;
- t) Acquisire o dismettere partecipazioni;
- u) determinare il sistema interno delle deleghe e i criteri di attribuzione delle autonomie nelle funzioni delegate;
- v) approvare su proposta del Direttore Generale la struttura organizzativa della società, nominare i Responsabili delle funzioni e delle principali articolazioni determinandone i livelli di autonomia, e delegando eventualmente tale potere al Direttore Generale;
- z) approvare le politiche di gestione del rischio, nonché le relative procedure e modalità di rilevazione;
- x) approvare il piano di auditing, quando previsto dalla normativa vigente e nominare il referente ai controlli interni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 33 (Compiti)

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Crediti, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori.

La rappresentanza della società e la firma sociale nei confronti dei terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente esercita inoltre i poteri che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito ad ogni effetto dal Vicepresidente, se nominato, o in subordine dal Consigliere più anziano.

La firma di quest'ultimo costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza o dell'impedimento.

IL COMITATO CREDITI

ART. 34 (Comitato Crediti)

Il Consiglio d'Amministrazione nomina un Comitato Crediti. —
Al Comitato Crediti il Consiglio di Amministrazione delega entro determinati limiti di autonomia la funzione di delibera dei crediti oggetto dell'attività della Cooperativa. —

Il Consiglio di Amministrazione determina l'ambito di competenza del Comitato, ne nomina i componenti e ne regola il funzionamento. —

Del Comitato fa parte il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo convoca e lo presiede e si compone complessivamente di tre membri scelti tra i membri del Consiglio di Amministrazione, i quali devono presentare requisiti di professionalità ed esperienza nel settore del credito. —

I membri del Comitato rimangono in carica fino alla scadenza prevista per il Consiglio di Amministrazione. —

Il Collegio sindacale, data la sua funzione aziendale di controllo, potrà assistere a tutte le riunioni del Comitato. —
Il Comitato Crediti è convocato e presieduto dal Presidente, in qualità di proponente delle richieste di concessione delle garanzie. —

Sono ammesse le riunioni del Comitato Crediti per mezzo di strumenti di telecomunicazione, con le stesse modalità sopra previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione all'art. 31. —

Il Comitato crediti potrà attribuire ad un suo membro o ad un dipendente del Confidi le funzioni di segretario. In tal caso, il segretario dovrà provvedere ad ogni incombenza relativa al funzionamento del Comitato stesso. —

Le deliberazioni del Comitato crediti saranno considerate valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e con il voto favorevole dei presenti aventi diritto di voto. —

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'entità di un gettone di presenza per ciascun membro del Comitato. —

Delle adunanze del Comitato Crediti resterà evidenza in un apposito verbale redatto e conservato a cura di dipendenti della struttura. —

DIREZIONE GENERALE

ART. 35 (Direzione Generale)

La direzione della società è affidata al Direttore Generale, coadiuvato da un eventuale Vicedirettore Generale, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. —

Il Direttore Generale partecipa ai lavori del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Crediti senza diritto di voto. —

Il Direttore Generale: —

a) attua le direttive del Consiglio di Amministrazione per la gestione della società e, in particolare, garantisce un'efficace gestione dell'operatività aziendale e dei rischi

- a cui la società si espone; _____
- b) provvede, periodicamente, alla verifica dell'adeguatezza dell'organico e formula al Consiglio di Amministrazione proposte di aggiornamento della struttura organizzativa; _____
- c) compie tutte le operazioni di gestione non specificatamente riservate al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Crediti; _____
- d) costituisce il vertice della struttura organizzativa e pertanto è a capo del personale ed esercita, nei riguardi di questo, le funzioni assegnategli dalle norme regolanti i relativi rapporti di lavoro e dalle deleghe attribuite dal Consiglio d'Amministrazione; _____
- e) provvede al rilascio di garanzie e alla concessione di finanziamenti nei limiti di importo e di rischio previsti nel Regolamento della Garanzia approvato dal Consiglio d'Amministrazione. _____

Il Vice Direttore Generale sostituisce il Direttore Generale per tutto quanto previsto alle lettere a), b) e d) del presente articolo, ma non nei compiti specificati alle lettere c) ed e) dell'articolo stesso. _____

IL COLLEGIO SINDACALE _____

ART. 36 (Composizione) _____

Il Collegio Sindacale di COOPFIDI si compone di tre Sindaci effettivi e di due supplenti scelti tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili previsto dall'art.1 del D.Lgs. 27.1.1992. _____

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. _____

ART. 37 (Riunioni) _____

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; il componente del Collegio Sindacale che senza giustificazioni, durante lo stesso esercizio, non partecipa a due riunioni consecutive del Collegio, decade dalla carica. _____ Sono ammesse le riunioni del Collegio per mezzo di strumenti di telecomunicazione, con le stesse modalità sopra previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione. _____

Spettano al Collegio Sindacale i doveri e i poteri previsti dall'art.2403 del C.C. e dalle leggi di settore. In particolare, contribuisce a garantire la regolarità e l'adeguatezza della gestione, preservando l'autonomia della società; effettua gli adeguati controlli sull'operato dell'amministrazione; valuta l'adeguatezza e il giusto funzionamento della struttura organizzativa; valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema di controllo interno; coordina le sue funzioni con le strutture organizzative finalizzate al controllo interno al fine di approfondire il grado di conoscenza sull'andamento della gestione aziendale, effettua le comunicazioni alla Banca d'Italia ricorrendo le circostanze di cui all'art.112 del D.Lgs. 385/93 e successive modifiche e integrazioni. _____

Gli accertamenti, i rilievi e le deliberazioni dei Sindaci _____

devono essere verbalizzate in apposito registro. _____

ART. 38 (Requisiti) _____

Le cause d'ineleggibilità alla carica di Sindaco o di decadenza dall'ufficio sono quelle di cui all'art.2399 del C.C.. _____

ART. 39 (Il revisore contabile) _____

Il revisore contabile o società di revisione nominato dall'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, esercita la funzione di revisione legale ai sensi dell'art.2409 bis del C.C. e del decreto legislativo 27/1/2010 n.39, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale. _____

L'Assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico. _____

Il revisore contabile o la società di revisione per tutta la durata del loro mandato non dovranno incorrere nelle cause di decadenza previste dalla normativa di riferimento. In difetto essi sono ineleggibili e decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina di un nuovo revisore. _____

I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale. _____

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI _____

ART. 40 (Bilancio) _____

L'esercizio sociale ha inizio il 1° di gennaio e termina il 31 di dicembre di ogni anno. _____

Il Consiglio di Amministrazione predispone i bilanci e li trasmette, corredati dalle relazioni del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale, all'Assemblea per l'approvazione, secondo le procedure del C.C.. _____

La relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e la relazione del Collegio Sindacale devono indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici della società. _____

I bilanci vengono depositati in copia nella sede del COOPFIDI insieme alle relazioni degli amministratori e dei sindaci nei quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli interessati possano prenderne visione. _____

Gli avanzi netti di esercizio sono attribuiti: _____

- a) almeno il 30% al fondo di riserva legale; _____
- b) l'eventuale somma residua ad una o più riserve facoltative indivisibili tra i soci. _____

Le perdite di esercizio vanno invece imputate alle facoltative riserve di cui al comma precedente, qualora capienti. _____

In caso di esaurimento delle riserve, le perdite dovranno essere imputate al capitale sociale. _____

È vietata comunque la distribuzione delle riserve ai soci, né

LA PRESENTE COPIA COMPOSTA DI FOGLI È CONFORME ALL'ORIGINALE
E SI RILASCIA PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.
ROMA, 7 LUGLIO 2017

ESTREMI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI ESEGUITI

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di ROMA 3
Il 04 luglio 2017
al n. 18393 serie 1T
Euro 356,00